

18/11/2024

Cerca
RICERCA AV.

Collegamento illecito al box telefonico altrui per navigare gratis: si tratta di furto d'uso?

Confermata in via definitiva la condanna dell'uomo che ha utilizzato in modo fraudolento la connessione Internet intestata ad un altro soggetto. I Giudici sottolineano che l'imputato ha effettuato un allaccio abusivo al box telefonico della persona offesa e così ha potuto utilizzare gratuitamente la connessione che a tale linea faceva capo, sottraendola dalla disponibilità del titolare.

di Attilio levolella - Giornalista

Cass. pen., sez. I, ud. 3 luglio 2024 (dep. 15 novembre 2024), n. 42127



La controversia approdata in Cassazione nasce in seguito all'**utilizzo illecito della connessione internet**, grazie ad un collegamento abusivo al box telefonico altrui, da parte di un uomo che, perciò, viene condannato per furto aggravato, con pena fissata in appello in otto mesi di reclusione e 100 euro di multa.

Per la difesa, però, è evidente l'errore compiuto in secondo grado, laddove la **fattispecie è stata qualificata come furto d'uso**.

Per l'avvocato dell'imputato, i giudici di merito non hanno risposto ad una domanda fondamentale: possibile ricomprendere la connessione Internet collegata alla linea telefonica, carpita dall'uomo sotto processo, nella nozione di energia identificata nella norma che punisce il furto ed è, dunque, **possibile considerarla bene idoneo ad essere oggetto di appropriazione?**

A fronte di tale interrogativo, i giudici d'Appello si sono limitati a ricondurre il fatto al furto d'uso, pur non avendo - secondo la difesa - né le caratteristiche della condotta sanzionata dal reato di peculato né di quella descritta dal reato di furto d'uso, poiché il **bene considerato, cioè la banda Internet, non è suscettibile né di sottrazione né di detenzione**.

È s

Cass. pen., sez. I, ud. 3 luglio 2024 (dep. 15 novembre 2024), n. 42127